



Save the Children

GUIDA PER I TUTORI VOLONTARI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI



Progetto grafico:

G. Santoro

Odd Ep Studio Collective

Pubblicato da:

Save the Children Italia Onlus

Aprile 2018

GUIDA PER I TUTORI VOLONTARI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

INDICE

p. 5 INTRODUZIONE

p. 9 Sezione 1

LA FIGURA DEL TUTORE VOLONTARIO

- p. 10 Chi è il tutore volontario
- p. 11 Come si diventa tutore volontario?
- p. 12 Cause di incompatibilità
- p. 12 Di quanti minori stranieri non accompagnati si può essere tutore volontario
- p. 12 Quando termina la tutela volontaria (cause di decadenza e cause esterne)
- p. 13 Le cause di rinuncia alla nomina di tutore volontario
- p. 13 Gratuità dell'istituto

p. 15 Sezione 2

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTORE VOLONTARIO

- p. 16 Cosa dovrò fare e quali saranno le mie responsabilità
- p. 17 Principali compiti del tutore volontario
- p. 18 Presentazione della richiesta di permesso soggiorno per minore età
- p. 19 Presentazione della domanda di protezione internazionale
- p. 20 Monitoraggio delle scelte di accoglienza per il minore
- p. 21 Partecipazione alla fase di identificazione del minore e supporto durante l'accertamento dell'età
- p. 22 Richiesta di un programma specifico per i minori vittime di tratta
- p. 23 Richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare
- p. 24 Rappresentanza legale nell'ambito delle procedure scolastico/formative
- p. 25 Richiesta di iscrizione al servizio sanitario nazionale
- p. 25 Consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari
- p. 26 Sostegno nel periodo di transizione verso la maggiore età
- p. 27 Rappresentanza degli interessi del minore e suo accompagnamento in tutti i procedimenti giurisdizionali che lo coinvolgono
- p. 28 Autonomia del tutore volontario nello svolgere i suoi compiti
- p. 29 La responsabilità del tutore volontario per i danni commessi dal minore che assiste

p. 31 Sezione 3

BUONE PRATICHE DI COMPORTAMENTO

p. 32 Ma come mi devo comportare con il ragazzo o la ragazza che incontrerò?

p. 34 F.A.Q.

p. 40 CONTATTI E SERVIZI UTILI

INTRODUZIONE

Questa guida intende darti supporto e aiuto per gestire alcune delle questioni che come tutore volontario (o aspirante tale) dovrai affrontare durante lo svolgimento dei tuoi compiti.

Ogni bambino e ogni adolescente che è arrivato solo in Italia cercando rifugio deve essere protetto e tutelato.

In quanto minorenne, ognuno di loro ha il diritto di essere affiancato da un tutore che vigili e garantisca il rispetto dei diritti che la legge gli attribuisce.

Prima della L. 47/2017 tale compito veniva generalmente affidato al tutore istituzionale, che poteva essere il Sindaco del comune dove il minore era stato accolto, l'Assessore o altri attori istituzionali. Il tutore istituzionale, tuttavia, a causa dell'elevato numero di minori che spesso era chiamato ad affiancare, non riusciva sempre a garantire un accompagnamento basato su un'approfondita conoscenza del minore stesso.

La L. 47/2017 ha introdotto - sulla base di pregresse buone prassi diffuse in alcune parti del territorio nazionale - la figura del tutore volontario, chiamando i privati cittadini a ricoprire tale ruolo in modo più diretto ed efficace (anche grazie al numero massimo di minorenni che un tutore volontario può seguire pari a tre). Il tutore volontario è infatti chiamato ad essere il nuovo punto di riferimento per il minore straniero non accompagnato, facilitando la sua crescita nella società di accoglienza e vigilando sulla tutela dei suoi diritti.

Sono già oltre 3.000 le persone che hanno dato la loro disponibilità a diventare tutore volontario, decidendo di dedicare una parte del loro tempo per migliorare la vita di uno dei quasi 19.000 minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro Paese.

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

2017

Arrivati in Italia:

17.337 MINORI

DI CUI **15.731** MINORI NON ACCOMPAGNATI

Tutti i minorenni presenti in Italia che non hanno un adulto per loro legalmente responsabile necessitano, secondo quanto prevede la legge italiana, dell'affiancamento di una persona che li tuteli e li rappresenti.

AL 31
DIC

18.303

minori stranieri non accompagnati che sono presenti nel sistema di accoglienza

♂ **17.056** maschi **93,2%**

♀ **1.247** femmine **6,8%**

● **17 anni** **60,3%**

● **16 anni** **23,4%**

● **15 anni** **9,6%**

● **7 - 14 anni** **6,1%**

● **0 - 6 anni** **0,6%**

+ 5.828

minori stranieri non accompagnati che sono irrimediabili

CHI SONO E DA DOVE VENGONO?

Sono minorenni che arrivano in Italia da un Paese esterno all'Unione Europea senza genitori o altri adulti per loro legalmente responsabili.

In fuga da:

CONFLITTI GUERRE
CARESTIE
PERSECUZIONI
VIOLENZE
POVERTÀ ESTREMA



Le dieci nazionalità maggiormente rappresentate sono:

BANGLADESH NIGERIA
ALBANIA GAMBIA MALI
GUINEA SENEGAL
COSTA D'AVORIO EGITTO
ERITREA

Fonti: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-dicembre2017-31122017.pdf>
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere, Riepilogo per nazionalità delle persone sbarcate, 31 Dicembre 2017.

Sezione 1

LA FIGURA DEL TUTORE VOLONTARIO

CHI È IL TUTORE VOLONTARIO

La L. 47/2017 istituisce all'Art. 11 la figura del **tutore volontario** stabilendo che *“presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti i privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati...disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle”*.

Il tutore volontario è *“la persona che, a titolo gratuito e volontario, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi”* (Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza).

COME SI DIVENTA TUTORE VOLONTARIO?

Puoi dichiarare la tua disponibilità ad essere selezionato/a come tutore volontario/a, partecipando al bando indetto dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza competente per il territorio in cui hai il tuo domicilio abituale. Se abiti in Abruzzo puoi rivolgerti all'Autorità Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, se abiti nella Valle D'Aosta puoi rivolgerti al Garante della regione Piemonte; infine, se abiti nelle province di Trento o Bolzano all'omonima autorità responsabile per dette province (vedi *Contatti e servizi utili* a pag. 30).

I requisiti per presentare la domanda sono:

- a.** essere cittadino italiano o di un altro Paese UE, essere cittadino apolide o di un Paese extra UE purché in regola con il regolamento di soggiorno e con una buona conoscenza della lingua italiana;
- b.** avere la residenza anagrafica in Italia;
- c.** avere compiuto i 25 anni;
- d.** godere dei diritti civili e politici;
- e.** non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

L'ufficio competente, dopo aver accertato che tu possiedi tutti i requisiti previsti dalla legge, ti contatterà per un colloquio conoscitivo finalizzato a selezionare i candidati che parteciperanno al corso di formazione obbligatorio.

Durante il corso di formazione approfondirai diversi argomenti relativi agli aspetti fenomenologici e al diritto dell'immigrazione.

Ti verrà inoltre spiegato come riconoscere i bisogni del minore che stai affiancando, la condotta da tenere con lui, come comportarti nel caso in cui il minore presenti particolari disagi dovuti alla sua vicenda personale.

Al termine del corso, si procederà all'iscrizione del tuo nome nell'elenco dei tutori volontari presso il Tribunale per i Minorenni competente per il tuo territorio.

Da quel momento in poi, il Tribunale per i Minorenni potrà attingere dall'elenco il tuo nome e nominarti tutore volontario di un minore straniero non accompagnato. Qualora venissi nominato, sarai chiamato a giurare di esercitare tale compito con fedeltà e diligenza.

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Non puoi diventare tutore volontario/a se sei responsabile o se presti la tua attività anche a titolo gratuito a favore della struttura in cui il minore è stato collocato. È inoltre sconsigliato ricoprire tale carica se pensi di poter avere un potenziale conflitto di interessi.

DI QUANTI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SI PUÒ ESSERE TUTORE VOLONTARIO

Ogni tutore volontario può essere chiamato ad affiancare fino ad un massimo di tre minori stranieri non accompagnati, salvo sussistano delle ragioni speciali (ad es. un gruppo di 4 fratelli).

QUANDO TERMINA LA TUTELA VOLONTARIA (CAUSE DI DECADENZA E CAUSE ESTERNE)

La tutela volontaria può avere termine quando:

- Il minore che stai seguendo dovesse rendersi irreperibile (vedi *FAQ*);
- Il minore che stai seguendo viene rimpatriato/ricollocato/ricongiunto e/o diventa maggiorenne.

Il Tribunale può comunque rimuoverti dall'incarico di tutore qualora si accorga che non stai svolgendo adeguatamente i compiti che ti sono stati assegnati.

LE CAUSE DI RINUNCIA ALLA NOMINA DI TUTORE VOLONTARIO

Qualora tu intenda rinunciare all'incarico che ti è stato assegnato perché è diventato troppo gravoso (ad esempio per un cambio di domicilio tuo o del minore che rende difficoltoso il vostro incontro a causa delle lunghe distanze), dovrai presentare istanza di dispensa dall'incarico al Tribunale per i Minorenni.

Ricorda che fino alla nomina del nuovo tutore potrai essere chiamato a continuare a svolgere il tuo compito. Questo avviene per non lasciare il minore, nel periodo che intercorre tra il tuo esonero e la nomina del nuovo tutore, senza un tutore che lo possa rappresentare.

GRATUITÀ DELL'ISTITUTO

La legge prevede che il tutore volontario svolga il suo compito a titolo gratuito. Alcune regioni hanno previsto delle forme di sostegno su particolari questioni, quali la polizza assicurativa per la responsabilità civile e i rimborsi spese. La legislazione attuale non prevede permessi di lavoro per l'attività che sei chiamato a svolgere, è tuttavia possibile che vengano concessi dal datore di lavoro come condizione di maggiore favore in ragione dell'importante funzione sociale che ricopri.

Per sapere se qualche forma di sostegno è stata attivata anche nella tua regione, contattaci chiamando la helpline di Save the Children o scrivendoci, oppure chiedi informazioni all'Ufficio del tuo Garante (vedi *Contatti e Servizi Utili* a pag. 30).

Sezione 2

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTORE VOLONTARIO

COSA DOVRÒ FARE E QUALI SARANNO LE MIE RESPONSABILITÀ

Tra i principali e più importanti obiettivi e responsabilità del tutore volontario di un minore straniero non accompagnato vi è quello di **garantire la tutela dei suoi diritti e di vigilare sul loro rispetto.**

Fino a 18 anni in Italia non si ha la capacità di agire (ossia la capacità di compiere validamente atti giuridici che producano effetti per chi li compie), per tale motivo sarai chiamato ad **esercitare la rappresentanza legale del minore che ti è stato affidato** in tutti i procedimenti che lo interessano e lo coinvolgono.

La legge 47/2017 prevede che i minorenni stranieri non accompagnati abbiano comunque diritto a partecipare attivamente a tutti i procedimenti che li riguardano, esprimendo direttamente la propria volontà e le proprie necessità, e sarai tu a dover vigilare perché questo diritto sia rispettato.

È inoltre importante che tu mantenga sempre un dialogo diretto e costante con la struttura in cui il minore è accolto e con i Servizi Sociali per **coordinarti con loro, partecipare attivamente alle scelte quotidiane che lo riguardano e stabilire di comune accordo un percorso di crescita verso l'autonomia.**

PRINCIPALI COMPITI DEL TUTORE VOLONTARIO

Ricorda che per molte di queste attività è importante collaborare con gli operatori della struttura in cui il minore è accolto, i servizi sociali competenti e il tribunale per i minorenni, anche per sciogliere eventuali dubbi.

I compiti più importanti che sarai chiamato a svolgere come tutore volontario sono:

- la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per minore età per conto del minore;
- la presentazione della domanda di protezione internazionale per conto del minore;
- il supporto e la valutazione al minore delle scelte per la sua accoglienza;
- la partecipazione alla fase di identificazione del minore e supporto durante l'accertamento dell'età;
- la richiesta per i minori vittime di tratta di un programma specifico;
- la richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare;
- la rappresentanza legale nell'ambito delle procedure scolastico/formative;
- la richiesta di iscrizione al servizio sanitario nazionale;
- il sostegno nel periodo di transizione verso la maggiore età;
- la rappresentanza degli interessi del minore e suo accompagnamento in tutti i procedimenti giurisdizionali che lo coinvolgono.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO SOGGIORNO PER MINORE ETÀ

“Il tutore volontario dovrebbe aiutarmi per i documenti, sostenendomi in tutti i passaggi per l’ottenimento del permesso di soggiorno.”

Ahmed,

minore straniero accolto presso i nostri centri diurni CivicoZero a Roma, Milano e Torino durante un percorso di consultazione.

Al fine di regolarizzare la sua posizione sul territorio, il minore deve presentare il prima possibile la richiesta di permesso di soggiorno per minore età.

Se al momento della tua nomina a tutore volontario non è ancora stata avviata la procedura, è tuo compito aiutare il minore a presentare la richiesta di permesso di soggiorno per minore età.

La richiesta va presentata alla Questura territorialmente competente con riferimento al comune dove il minore è stato collocato, corredata dal maggior numero di informazioni possibili e da un documento di riconoscimento.

Ricorda che anche nel caso in cui il minore non dovesse essere in possesso di un documento di riconoscimento, la Circolare del Ministero dell’Interno del 24 Marzo 2017 ha previsto che *“il rilascio... del permesso di soggiorno per minore età...debba prescindere dall’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora essi non siano nella immediata disponibilità”*.

Per ulteriori informazioni consulta la pagina web:

<http://legale.savethechildren.it/Operatori/Article/Details/d16f205cfa-424675aaba4bae73662ea9?container=operatori-schede-tematiche>

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Hanno diritto a presentare **domanda di protezione internazionale** coloro che hanno il timore fondato di essere perseguitati per il loro gruppo etnico, la loro religione, la loro cittadinanza, le loro idee o le loro opinioni politiche, o l'appartenenza a un determinato gruppo sociale e coloro che, qualora tornassero nel loro Paese, potrebbero subire un grave danno dovuto a conflitti in corso, al rischio di essere torturati o di essere condannati a morte.

La Commissione che decide potrà rilasciare a seconda dei casi un **permesso di soggiorno per asilo politico o per protezione sussidiaria**.

La legislazione italiana prevede inoltre un'ulteriore tipo di protezione. Nel caso in cui al minore venga negata la protezione internazionale perché non rientra in uno dei casi descritti, e ricorrano tuttavia gravi motivi di carattere umanitario, potrà ottenere un **permesso di soggiorno per motivi umanitari**.

Se il minore che stai seguendo non ha ancora presentato domanda di protezione internazionale, ma ha espresso la volontà di farlo, o se tale necessità è emersa in seguito al colloquio conoscitivo iniziale, la tua firma è necessaria per la formalizzazione della domanda (modulo C3).

La domanda va presentata alla Questura territoriale competente (normalmente l'ufficio responsabile è l'ufficio Immigrazione o l'ufficio Asilo).

Non esitare, in tale delicata fase, a chiedere il supporto di un legale o di un operatore, della struttura in cui è accolto il minore, assicurandoti che abbia specifiche competenze in materia.

Durante la compilazione della domanda di protezione internazionale presta particolare attenzione al fatto che il minore specifichi la presenza di eventuali suoi familiari in un altro Paese europeo, **fornendo quanti più dettagli possibili (numero di telefono del parente, il suo indirizzo, copia del permesso di soggiorno etc.)** al fine di procedere ad un eventuale ricongiungimento familiare. In presenza di familiari del minore in un altro stato europeo, la questura provvederà infatti ad inviare una segnalazione della richiesta di protezione internazionale del minore all'Unità Dublino (unità competente per tali casi), che avrà il compito di accertare la presenza dei familiari indicati dal minore e di decidere se prendere in carico o meno il minore.

In caso di risposta positiva dell'Unità Dublino, sarà tuo compito chiedere al tribunale per i minorenni di valutare se il ricongiungimento familiare risponde al superiore interesse per il minore.

MONITORAGGIO DELLE SCELTE DI ACCOGLIENZA PER IL MINORE

“Il tutore volontario dovrebbe venire a vedere il posto in cui vivo e in che condizioni.”

Abdul,

minore straniero accolto presso i nostri centri diurni CivicoZero a Roma, Milano e Torino durante un percorso di consultazione.

I minorenni hanno il diritto ad alloggiare in una struttura adeguata e dedicata esclusivamente a loro. È compito del tutore volontario controllare che il minore che sta affiancando sia stato collocato in un centro adeguato alla sua situazione.

Ricorda che nella struttura in cui il minore alloggia, gli devono essere garantiti sempre vestiti (adeguati alla stagione!) e la biancheria intima necessaria, i prodotti per l'igiene personale, gli alimenti e un eventuale *pocket money* che di solito viene erogato settimanalmente. Inoltre devono essergli garantiti il corso per l'apprendimento della lingua italiana e l'assistenza legale e psicologica.

E' molto importante che il minore sia accolto in modo dignitoso e gli vengano garantiti tutti i diritti che la legge gli attribuisce.

Nel caso il minore dovesse riferirti di un suo disagio relativo alla struttura in cui è accolto, o ciò che ti racconta è distante dagli standard previsti dalla legge, non esitare a contattare gli operatori della struttura e, qualora lo ritenessi necessario, gli assistenti sociali.

PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI IDENTIFICAZIONE DEL MINORE E SUPPORTO DURANTE L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

Qualora tu sia stato nominato tutore volontario di un minore straniero non accompagnato, giunto da poco in Italia, potrebbe capitare che non siano ancora terminate con successo le procedure per l'accertamento della sua identità. In tal caso, ricorda che la fase di accertamento dell'identità del minore deve avvenire in tua presenza e con il supporto di un mediatore culturale.

Nel caso in cui invece venga richiesto l'accertamento dell'età del ragazzo di cui sei tutore, il minore dovrà presentare un documento d'identità (anche scaduto) possibilmente corredato di fotografia. Se il minore è in possesso di un documento senza fotografia (ad esempio un certificato di nascita), pur non rappresentando una prova certa della sua età, potrà essere considerato sufficiente a non richiedere un accertamento socio sanitario dell'età.

Qualora il minore non sia in possesso di un documento, o le autorità dubitino dell'autenticità di quello che ha presentato o delle sue dichiarazioni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni potrà richiedere un accertamento socio sanitario per determinare la sua età. In tal caso dovrete essere informati entrambi degli esami che verranno compiuti e prestare il necessario consenso. L'accertamento dovrà essere svolto in un ambiente idoneo e da un'equipe multidisciplinare, in presenza di un mediatore e usando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, senza svolgere esami che possano compromettere lo stato psicofisico dell'interessato. L'accertamento dell'età svolto esclusivamente per mezzo dell'esame radiologico del polso non ha validità.

Il risultato dell'accertamento dovrà essere comunicato ad entrambi e la relazione dovrà contenere il margine di errore presunto. All'esito della procedura di accertamento il Tribunale per i Minorenni emana il provvedimento di attribuzione dell'età. Ricorda che nelle more della decisione il minore conserva il diritto a restare nel centro di prima accoglienza per minori.

Nel caso in cui l'esito di tale esame sia incerto, la minore età si presume per legge. Nel caso in cui, invece, i risultati dell'esame multidisciplinare stabiliscano la maggiore età, l'interessato ha sempre il diritto di impugnare il provvedimento sfavorevole di attribuzione dell'età adottato dal giudice. Il giudice dovrà quindi decidere d'urgenza entro 10 giorni. Durante tale periodo, ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso.

RICHIESTA DI UN PROGRAMMA SPECIFICO PER I MINORI VITTIME DI TRATTA

Un minore vittima di tratta è ogni individuo al di sotto dei 18 anni reclutato, trasportato, trasferito, ospitato o accolto a scopo di sfruttamento, sia all'interno che all'esterno di un Paese, anche senza che vi sia stata coercizione, inganno, abuso di potere o altra forma di abuso.

Alcuni ragazzi e alcune ragazze che arrivano in Italia sono vittime di tratta e di sfruttamento (prostituzione, sfruttamento lavorativo etc.). Per loro esistono dei programmi specifici.

Qualora il minore che stai affiancando dovesse confidarti un problema del genere, o percepisci il rischio che questo stia accadendo, non esitare e contatta immediatamente i Servizi Sociali competenti affinché possano svolgere un'indagine per raccogliere ulteriori informazioni ed avere maggiori elementi di valutazione.

Nel caso in cui tu non riesca a metterti in contatto con l'assistente sociale non esitare a rivolgerti al Tribunale per i Minorenni.

Se il pericolo è imminente fai riferimento alle Forze dell'Ordine (polizia e carabinieri).

Per ulteriori informazioni in merito al fenomeno della tratta, ai segni di evidenza e per qualsiasi altro dubbio contatta il **numero verde anti tratta 800-290-290**.

RICHIESTA DI AVVIO DELLE EVENTUALI PROCEDURE PER LE INDAGINI FAMILIARI E PER IL CONSEGUENTE RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Alcuni dei minori che arrivano in Italia non accompagnati hanno i propri genitori o dei parenti in un altro Paese dell'Unione Europea, che potrebbero prendersi cura di loro. In questi casi - se il minore non ha presentato domanda di protezione internazionale né ha intenzione di farlo - è importante avviare subito le indagini familiari finalizzate al ricongiungimento, al fine di garantire al minore il diritto a vivere con la propria famiglia.

Le indagini familiari devono essere avviate qualora non sussista un rischio per il minore o per i suoi familiari e previo consenso informato dello stesso minore.

È tuo compito preoccuparti dell'avvio delle indagini.

Per prima cosa contatta i servizi sociali competenti. Molti servizi sociali sono infatti collegati con il Sistema Informativo Minori (SIM) che permette di inoltrare la richiesta di indagini familiari online.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere per via telematica, la richiesta va indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione compilando la scheda che trovi al seguente link:

<http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Minori%20stranieri%20non%20accompagnati,%20documentazione/scheda-E-Richiesta-di-rintraccio-dei-familiari-del-minore-straniero-non-accompagnato.odt>

RAPPRESENTANZA LEGALE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE SCOLASTICO/FORMATIVE

“Il tutore volontario dovrebbe darmi consigli per la scuola e indirizzarmi per le mie scelte formative.”

Amina,

minore straniera accolta presso i nostri centri diurni CivicoZero a Roma, Milano e Torino durante un percorso di consultazione.

Tutti i minori stranieri presenti sul territorio hanno il diritto di accedere all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della loro posizione. Essi sono infatti soggetti all'obbligo scolastico al pari dei minori cittadini italiani.

È tuo compito provvedere all'iscrizione scolastica del minore che segui.

Puoi richiedere l'iscrizione del minore in qualunque periodo dell'anno scolastico. Se il minore di cui sei tutore non è in possesso della necessaria documentazione anagrafica, ovvero è in possesso di documentazione irregolare, ha diritto ad essere iscritto con riserva.

Il ragazzo o la ragazza sarà iscritto nella classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa.

In quanto tutore, sarai interpellato per la richiesta dell'insegnamento della religione cattolica. Prima di scegliere cosa fare, parlane con lui o lei, anche per capire il suo orientamento religioso. La scuola ti chiederà anche di dare il tuo consenso per i viaggi di classe all'estero.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

“Il tutore volontario dovrebbe essere sempre a conoscenza della mia condizione fisica e se nel caso dovessi andare in ospedale dovrebbe venire a trovarmi.”

Samir,

minore straniero accolto presso i nostri centri diurni CivicoZero a Roma, Milano e Torino durante un percorso di consultazione.

È compito del tutore far sì che il minore che segue venga iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.

La legge prevede infatti che il minore straniero non accompagnato sia iscritto obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e possa pertanto accedere a tutti i tipi di cura e prestazioni fornite.

Per iscrivere il minore al SSN dovrai recarti presso l'Azienda Sanitaria Locale del territorio di residenza del minore o di quello di effettiva dimora indicato nel permesso di soggiorno.

Ricorda che il minore straniero non accompagnato, non ancora in possesso del permesso di soggiorno, ha comunque diritto ad essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale nelle more del suo rilascio.

CONSENSO INFORMATO NELLE DECISIONI E INTERVENTI SANITARI

In quanto esercente la responsabilità genitoriale, avrai accesso alla cartella clinica del ragazzo che segui, sarai interpellato e chiamato a dare il tuo consenso informato nell'ambito delle scelte sanitarie che riguardano il minore: un intervento chirurgico rilevante, vaccinazioni, visite specialistiche.

Ricorda che al pari dei minori italiani, anche i minori stranieri non accompagnati sono soggetti all'obbligo vaccinale fino ai 16 anni.

SOSTEGNO NEL PERIODO DI TRANSIZIONE VERSO LA MAGGIORE ETÀ

“Il tutore volontario dovrebbe prepararmi alla maggiore età così che io possa essere pronto e non ritrovarmi da solo o addirittura per strada.”

Saif,

minore straniero accolto presso i nostri centri diurni CivicoZero a Roma, Milano e Torino durante un percorso di consultazione.

Il tuo intervento sarà di estrema importanza nel momento in cui il minore si avvicina al compimento dei 18 anni. Sarà tuo compito supportarlo in tale delicata fase per chiedere la **conversione del suo permesso di soggiorno**.

Se sono arrivati da meno di 3 anni in Italia, i minori sottoposti a tutela possono infatti chiedere al compimento della maggiore età la conversione del loro permesso di soggiorno in un permesso per studio/accesso al lavoro/per lavoro subordinato e per lavoro autonomo previo parere positivo da chiedere alla direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di integrazione.

La richiesta di parere deve pervenire non prima dei 90 giorni della maggiore età e non oltre i 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, compilando la scheda (Scheda G) che trovi alla pagina **www.lavoro.gov.it** e inviandola a uno degli indirizzi di seguito: minori.art32@pec.lavoro.gov.it o minori-art32@lavoro.gov.it.

La richiesta di presentazione del parere è obbligatoria, tuttavia ricorda che:

- a.** il mancato rilascio del parere non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno;
- b.** nel caso in cui l’amministrazione non abbia provveduto a rispondere, il suo silenzio equivale ad assenso.

Il parere, inoltre, non deve essere richiesto nel caso in cui il minore straniero non accompagnato:

- a.** sia presente in Italia da almeno tre anni e all’interno di un progetto di integrazione sociale da almeno due anni;
- b.** sia stato affidato a un parente entro il 4° grado anche con un permesso di soggiorno per minore età;
- c.** il tribunale per i minorenni abbia ordinato il cosiddetto prosieguito amministrativo;

- d. sia in possesso di un permesso di soggiorno per protezione internazionale.

Nell'espletamento di tale procedura non esitare a farti assistere da un avvocato esperto in materia o da un operatore, adeguatamente qualificato, della struttura in cui è ospitato il minore.

RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DEL MINORE E SUO ACCOMPAGNAMENTO IN TUTTI I PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CHE LO COINVOLGONO

È tuo compito informare il minore che tuteli in merito ad ogni procedimento giudiziario che lo coinvolge spiegandogli sempre il significato e le conseguenze di ogni azione. Dovrai metterlo al corrente di quali sono i suoi diritti e prestare attenzione affinché vengano sempre rispettati sia nei procedimenti civili e amministrativi, che in eventuali processi penali.

È tuo compito inoltre accompagnarlo nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano (audizioni, convocazioni in Questura, fotosegnalamento, accertamento dell'età, eventuali procedimenti in Tribunale civile, penale e amministrativo) e far ascoltare la sua voce.

Ricorda che, durante tali procedimenti, il minore ha sempre il diritto ad essere ascoltato e assistito da un mediatore culturale.

Il minore ha altresì il diritto di essere assistito da un difensore di fiducia in tutti i procedimenti giurisdizionali che lo coinvolgono, anche per la procedura di riconoscimento della protezione internazionale. In tutti questi casi può avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello stato.

Per beneficiare del gratuito patrocinio in ambito civile e amministrativo dovrai presentare la cosiddetta "istanza di ammissione" al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo.

Per maggiori info e per scaricare il fac simile dell'istanza consulta la pagina:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page

In ambito penale l'istanza va presentata invece all'ufficio del magistrato presso cui è pendente il processo. Per ogni dubbio o necessità non esitare inoltre a rivolgerti agli sportelli legali di Save the Children per i minori stranieri non accompagnati (vedi *Contatti e Servizi Utili*).

AUTONOMIA DEL TUTORE VOLONTARIO NELLO SVOLGERE I SUOI COMPITI

Per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, potrai procedere in autonomia senza che sia necessaria l'autorizzazione del Giudice.

Per i cosiddetti **atti di straordinaria amministrazione** (ad esempio per riscuotere eventuali somme per conto del minore a titolo di risarcimento a causa di un incidente, per accettare un'eventuale donazione fatta al minore, per interventi sulla salute che possono determinare un cambiamento radicale nella sua vita di relazione), ti dovrai rivolgere al Tribunale per i Minorenni e attenderne l'autorizzazione.

LA RESPONSABILITÀ DEL TUTORE VOLONTARIO PER I DANNI COMMESSI DAL MINORE CHE ASSISTE

RESPONSABILITÀ PENALE

Non sussiste alcuna responsabilità penale per gli atti compiuti dal ragazzo di cui sei tutore in quanto la responsabilità penale è personale.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Codice Civile stabilisce che il tutore è responsabile civilmente, ossia risponde dell'eventuale risarcimento per i danni provocati dal minore straniero, solo qualora i due convivano e salvo che non sia riuscito a dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per evitarlo.

Tale responsabilità, tuttavia, può insorgere quando i danni sono provocati mentre il minore è affidato alla custodia del tutore (cosiddetta *Culpa in vigilando*), anche in questo caso salvo quest'ultimo dimostri di aver fatto tutto quanto in proprio potere per evitarlo.

Sezione 3

BUONE PRATICHE DI COMPORTAMENTO

MA COME MI DEVO COMPORTRARE CON IL RAGAZZO O LA RAGAZZA CHE INCONTRERÒ?

“Il tutore volontario dovrebbe sempre rispettare la mia cultura, le mie usanze e la mia religione.”

Morteza,

minore straniero accolto presso i nostri centri diurni CivicoZero a Roma, Milano e Torino durante un percorso di consultazione.

Il minore straniero non accompagnato che sei chiamato a supportare è una ragazza che, nella maggior parte dei casi, è arrivato in Italia a seguito di un viaggio molto lungo e pericoloso.

Spesso ha alle spalle un vissuto differente rispetto ai suoi coetanei europei, a volte traumatico e di sofferenza.

Di seguito alcuni consigli per instaurare una sana relazione di aiuto.

- Il momento del primo incontro è molto importante per poter gettare, sin da subito, le basi per un rapporto di fiducia solido e duraturo. Chiedi al responsabile della struttura dove il minore è stato accolto, o ai servizi sociali, il supporto di un mediatore culturale che ti possa affiancare.
- Adotta, sin dal primo incontro, un comportamento con il minore che sia privo di pregiudizi e sincero.
- Ascolta sempre le sue opinioni e le sue preoccupazioni prendendole sempre in considerazione.
- Rispetta il suo diritto alla riservatezza non forzandolo mai a raccontarti il suo trascorso.
- Sii sempre sincero con il minore, non promettendo mai qualcosa che non potrai mantenere.
- Presta sempre estrema attenzione al linguaggio che utilizzi col minore, verbale e non verbale. Comunica col lui in modo adeguato alla sua maturità.
- Gestisci la relazione con il minore in ogni suo aspetto, inclusa la prossimità fisica, in modo adeguato al tuo ruolo e tenendo conto della condizione personale attuale e pregressa del minore e della sua volontà.
- Incontra con cadenza regolare il minore per valutare i suoi progressi e le sue esigenze.

- Incontra il minore possibilmente sempre accompagnato da un'altra persona; ogni volta che lo andrai a trovare nella struttura in cui è ospitato chiedi di poter essere assistito da un mediatore.
- Sii sempre reperibile facilmente via telefono.
- Adotta un approccio graduale che ti permetta di conquistare la sua fiducia passo dopo passo. Non contattarlo solo in caso di necessità specifiche. Coinvolgilo in attività che non siano solo burocratiche e amministrative, ma anche ludiche e ricreative.
- Gestisci ogni preoccupazione, sospetto o certezza (che hai rilevato personalmente o ti viene riferita) circa un possibile maltrattamento, abuso o violazione dei suoi diritti in modo adeguato e tempestivo.
- Sostieni il minore nel suo percorso di crescita anche facendogli conoscere i suoi doveri e le regole che è tenuto a seguire nella struttura di accoglienza in cui è stato collocato e in generale nella vita quotidiana, per evitare che alcuni suoi comportamenti possano danneggiare lui o altre persone.

F.A.Q.



Diventando tutore volontario di un minore straniero non accompagnato, dovrò anche ospitarlo e farmi carico della sua accoglienza?

No. Il tutore non è chiamato a farsi carico dell'accoglienza del minore. Tale responsabilità spetta invece all'affidatario che viene nominato con un procedimento differente.



Il minore straniero non accompagnato può lavorare?

Al pari dei minori italiani, il minore straniero può lavorare solo se ha compiuto i 16 anni di età e ha assolto l'obbligo di istruzione. L'obbligo di istruzione si assolve avendo frequentato per almeno 10 anni una scuola e avendo conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale di durata almeno triennale. Dopo i 16 anni esiste il cosiddetto obbligo formativo per cui, nel caso in cui il minore non abbia assolto l'obbligo scolastico, è tenuto fino ai 18 anni a conseguire una qualifica di durata almeno triennale per poter lavorare.

Se il minore che stai seguendo rientra in tale caso, per assolvere l'obbligo formativo potrà scegliere tra:

- a. frequentare una scuola superiore o un corso di istruzione per adulti e formazione professionale oppure
- b. inserirsi nel mercato del lavoro con un contratto di apprendistato finalizzato a conseguire una qualifica professionale.



Cosa succede se il minore, a seguito dell'allontanamento dalla struttura in cui è accolto, diventa irrintracciabile?

Qualora il minore che stai seguendo si sia reso irrintracciabile dovrai comunicarlo immediatamente al Tribunale per i Minorenni. Ricorda che la legge stabilisce che non puoi mettere fine al tuo compito di tutore in modo unilaterale, ma dovrà essere il giudice a disporre la fine della tutela.



Come mi devo comportare nel caso in cui il minore che si è allontanato dalla struttura in cui era accolto mi chiama?

La prima cosa che dovrai fare è tranquillizzarlo, spiegargli che non ci saranno conseguenze sul piano dell'accoglienza e potrà essere reintegrato nella struttura in cui alloggiava o, in mancanza di posto, in un'altra struttura. Se si trova in un'altra città raccomandagli di rivolgersi alla prima stazione di polizia che trova e di identificarsi come minore.



Cosa succede se il minore viene accolto in una nuova struttura in un'altra città?

Anche nel caso in cui il minore sia stato trasferito in una nuova struttura di accoglienza in un'altra città, e tu dovessi reputare troppo oneroso continuare a seguirlo a causa della distanza, dovrai chiedere al Tribunale per i Minorenni di essere esonerato dal tuo ruolo di tutore. Il giudice, accertato il nuovo domicilio del minore provvederà a nominare un nuovo tutore. Ricorda che tuttavia, nelle more della nomina del nuovo tutore, potresti essere chiamato a continuare a svolgere il tuo ruolo di tutore.



Posso ospitare il minore in casa mia per brevi periodi in occasione di una vacanza?

La legge non vieta al tutore di ospitare il minore, il che può capitare soprattutto in occasione di brevi viaggi, gite o ricorrenze particolari. È tuttavia consigliabile farlo sempre quando non si è soli, ma in compagnia di altre persone.

Ricorda inoltre, prima di prendere tale decisione:

- a.** di chiedere al minore cosa ne pensa, senza dare mai per scontato che ne abbia voglia;
- b.** di parlarne con il responsabile della struttura in cui il minore è collocato.

CONTATTI E SERVIZI UTILI

Al link di seguito sono elencati gli uffici di tutti i Garanti delle Regioni e delle Province Autonome:
<http://www.garanteinfanzia.org/garanti-regionali-elenco>

Durante il corso dell'esperienza di tutore volontario, potrebbe essere utile avvalersi di servizi, esperti del settore e professionisti. Per maggiori info non esitare a contattarci alla helpline - **numero verde 800 14 10 16** - anche, ma non solo, per avere i riferimenti territoriali per:

- centri diurni per attività extra scolastiche;
- centri polifunzionali, anche per il sostegno ai compiti e l'insegnamento della lingua italiana;
- servizi di etno - psicologia, scienza che si occupa del disagio psicologico tenendo conto dei modelli culturali di provenienza e del nuovo contesto sociale di accoglienza;
- servizi di medicina legale, per avere maggiore supporto in talune delicate fasi quali l'accertamento dell'età o la certificazione per violenze subite nel Paese di origine o transito, utile ai fini della richiesta di protezione internazionale;
- orientamento, consulenza e assistenza legale.

Puoi inoltre contattarci all'**indirizzo email:**

tutorivolontari@savethechildren.org ed entrare a far parte della nostra community di tutori volontari, che ricevono aggiornamenti costanti e supporto.

Noi di Save the Children crediamo che ogni bambino meriti un futuro. In Italia e nel resto del mondo lavoriamo ogni giorno per dare ai bambini ciò che ognuno di loro merita: l'opportunità di nascere e crescere sani, di ricevere un'educazione e di essere protetti.

Quando scoppia un'emergenza, e i bambini sono i più vulnerabili, siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andare via.

Ci assicuriamo che i loro bisogni vengano soddisfatti e la loro voce ascoltata.

Miglioriamo concretamente la vita a milioni di bambini, compresi quelli più difficili da raggiungere.

Save the Children dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, a ogni costo.



HELPLINE

Numero Verde 800 14 10 16

Email tutorivolontari@savethechildren.org



Save the Children

Save the Children Italia Onlus
Via Volturmo 58 -00185 Roma
tel + 39 06 480 70 01
fax +39 06 480 70 039
info.italia@savethechildren.org

www.savethechildren.it